

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4556

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROTELLI, LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CENTARO, D’ALÌ, DE ANNA, FIRRARELLO, GERMANÀ, GUBERT, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, RIZZI, SCHIFANI, TAROLLI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA e VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2000

—————

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d’autore nel *design* industriale al diritto d’autore nelle altre opere dell’ingegno

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge.	» 14

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di introdurre anche nell'ordinamento italiano il pieno riconoscimento del diritto d'autore del *design* industriale.

Tale riconoscimento è stato conseguito, nella XIII legislatura, con il comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ma tale comma è stato abrogato dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

In discussione erano la legge 22 aprile 1941, n. 633 (con successive modificazioni e, in particolare, il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518), «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», e il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali».

Per il regio decreto n. 1411 del 1940 si applicava il regio decreto n. 1127 del 1939 anche ai modelli e disegni ornamentali (articolo 1). Ma a questi non erano applicabili «le disposizioni sul diritto di autore» (articolo 5). Invece l'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 comprendeva nella protezione del diritto d'autore «4° le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, semprechè il loro valore arti-

stico sia scindibile dal carattere industriale dal prodotto al quale sono associate».

Il numero 4) dell'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, che evidenzia il principio poi quasi sempre applicato dalla giurisprudenza di merito e di diritto, palesa l'assenza del contrasto fra la legge del 1941 ed il concetto stesso, successivamente affermatosi, di *design* industriale, nel quale la forma diventa proprio, forma della funzione e, dunque, non è scindibile da questa, nè apprezzabile distintamente. Senza quella sottesa funzione non vi sarebbe quella specifica forma. *Design* industriale, infatti, è progetto di una determinata funzione in una determinata forma e non certo qualsiasi forma artistica che possa essere applicata a prescindere dalla funzione per la quale è stata tracciata.

La questione è rilevante per molteplici profili. Per il principio di uguaglianza non comprendendosi perchè il diritto d'autore non debba valere per il *design* industriale così come vale per gli autori delle altre opere dell'ingegno. Per l'implicita autorizzazione alla falsificazione, praticata di fatto su larga scala, perchè la mancata tutela del diritto d'autore non ha mai consentito e non consente di contrastarla giudicamente in maniera efficace (vedi E. Rotelli - P. Scarsella, *In defence of design. The issue of the faux in the industrial production*, 1991). Per il danno ingente che ne deriva all'economia italiana perchè fra i suoi settori trainanti è quello del *design* industriale, che nella seconda metà del XX secolo è stato fenomeno anzitutto italiano. Per le condizioni di inferiorità in cui si viene a trovare in Europa tale produzione italiana, che caratterizza diversi distretti industriali (per esempio, quelli del mobile e dell'arredo) perchè gli altri Paesi dell'Unione (Grecia esclusa) prevedono bensì

la tutela, che il nostro ordinamento non garantisce, ma i rispettivi giudici non l'hanno accordata agli autori e prodotti italiani mancando una reciprocità, che, d'altra parte, il Parlamento europeo non ritiene di dover imporre.

Conviene riassumere, pertanto, la vicenda normativa della XIII legislatura.

1. Il problema fu posto nella Commissione affari costituzionali del Senato in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante «Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo», (vedi atto Senato n. 1538, comunicato alla presidenza il 23 ottobre 1996). Il senatore Rotelli propose l'inserimento di un comma per il riconoscimento del diritto d'autore di opere del disegno industriale. Si ebbero, nell'occasione, l'adesione del relatore, senatore Passigli, e, senza obiezioni di altri senatori, *il nihil obstat* del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, professor A. Parisi, che rappresentava il Governo. Successivi interventi informali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indussero, però, la Commissione ad aggiungere una delega legislativa al Governo.

Per l'aula, il 27 novembre 1996, furono proposti, nell'ordine, quattro emendamenti. Il primo, del senatore Rotelli (9.20/1), per sostituire il comma 6-*bis* dell'emendamento 9/2, recitava: «Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633». Il secondo, del relatore (9.20/2), e il terzo, della senatrice Fumagalli Carulli (9.20/3), a sua volta proponente, nella legislatura precedente, di un analogo disegno di legge ripresentato il 20 maggio 1996, erano dello stesso tenore.

Se ne discostava, invece, come accennato, quello della Commissione (9.20), che recitava: «6-*bis*. I diritti dell'autore di opere

del disegno industriale sono ricompresi tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. 6-*ter*. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo diretto ad apportare, in applicazione di quanto disposto dal comma 6-*bis*, le necessarie modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di disegno industriale».

Con la votazione in aula furono approvate due proposizioni di un unico comma: la prima esattamente corrispondente all'emendamento del senatore Rotelli, del relatore Passigli, della senatrice Fumagalli Carulli (cioè con il «diritto d'autore» al singolare) e la seconda esattamente corrispondente all'emendamento della commissione.

Né l'una né l'altra apparivano formulazioni tecnicamente ineccepibili. Ma con ciò si erano potute rimuovere le resistenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Della discussione generale, che precedette il voto, si segnalano almeno due interventi. Il senatore Schifani, annunciando l'astensione del gruppo di Forza Italia, ricordava che il dibattito in commissione aveva visto «accolto soltanto un emendamento, se pur significativo, a firma dei colleghi Rotelli e Fumagalli Carulli, sul riconoscimento del diritto d'autore in tema di *design* industriale» (pagina 58 del resoconto, 28 novembre 1996). La senatrice D'Alessandro Prisco, esprimendosi favorevolmente per il gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, individuava «tre punti di grande valore, oltre all'insieme del provvedimento stesso». Il secondo era «l'allargamento della protezione del diritto d'autore al disegno industriale»: «Ritengo – dichiarava – che possiamo ascrivere questo risultato a merito del lavoro svolto in Commissione in modo unitario da parte di tutti i Gruppi presenti; anche senza argomentarlo, credo che i colleghi comprenderanno il valore di questa

attualizzazione delle norme di protezione del diritto d'autore» (pagina 59).

Incrementato con altre norme, il disegno di legge ritornò dalla Camera (n. 2794) al Senato (18 dicembre 1997, n. 1541-B), diventando, infine, la legge 23 dicembre 1996, n. 650, in cui non compariva più il diritto d'autore nella intitolazione (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI Spa, nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata), ma restava al comma 58 dell'articolo 1 la disposizione: «Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».

Era diverso, invece, il seguito del comma stesso essendo stata sostituita la delega al Governo da un regolamento governativo: «Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere».

2. Il ricorso al regolamento implicava il venir meno di un termine entro cui emanare l'atto normativo. La delega legislativa, precedentemente prevista, era di sei mesi dalla pubblicazione della legge di conversione.

Nondimeno, nel febbraio 1997, nell'ufficio per il diritto d'autore e la promozione culturale della Presidenza del consiglio, ci si disponeva alla redazione del regolamento pro-

cedendo preliminarmente ad incontri anche con l'esterno. In particolare, ci si interrogava sulla durata, giudicata eccessiva, del diritto d'autore; sulla eventuale sostituzione della tutela del diritto d'autore nella tutela brevettuale; sul valore aggiunto perseguito con la nuova norma appena entrata in vigore. Dubbi, questi, che invero si potevano sciogliere osservando, rispettivamente, che i prodotti di *design* industriale, diversamente dai medicinali e dalle invenzioni meccaniche, richiedono un lungo periodo prima di diventare di dominio pubblico e proteggerli, quando il grado di creatività è elevato (se non lo è, non sono protetti), premia la cultura e stimola gli autori; che il diritto d'autore non era destinato affatto a sostituire la protezione brevettuale sicché le norme e la prassi sul modello ornamentale e, a maggior ragione, sul brevetto d'invenzione e sul modello d'utilità non andavano toccate (il cumulo, infatti, era previsto anche nella proposta di direttiva europea COM(96)66 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 142 del 1996, articoli 9 e 18); che sarebbe stata una grande risorsa dell'economia italiana, specialmente della sua bilancia commerciale, poter disporre della tutela in tutti gli aspetti della innovazione creativa costituenti il *made in Italy* («perché chiedete protezione qui, a noi, contro riproduzioni illecite prodotte in Italia, se il vostro ordinamento giuridico non vi protegge?», avevano domandato, in pratica, tante volte alle imprese italiane i tribunali di secondo grado francesi e svizzeri).

Nel frattempo l'accoglienza fra gli addetti ai lavori era stata positiva. Per esempio, nel settore del mobile, uno dei più interessati, al convegno «Il riconoscimento del diritto d'autore nel *design* industriale», subito tenuto in Lissone il 25 gennaio 1997, intervenivano, fra gli altri, il presidente onorario della UEA (*Union européenne de l'Ameublement*) Rodrigo Rodriguez, il presidente dell'ADI (Associazione disegno industriale) Augusto Morello, il presidente del gruppo di la-

voro per la tutela del *design* di Confindustria Ernesto Gismondi, professori universitari di diritto industriale e delle facoltà di architettura, rappresentanti delle associazioni industriali.

Per parte sua, prendeva atto della novità la dottrina giuridica (A. Sarti, *Appunti sul nuovo «diritto d'autore di opere del disegno industriale»* bozze di stampa 1997), anche quella, assolutamente prevalente, che, in ossequio alla legge, aveva subordinato la tutela del diritto d'autore nelle «opere applicate all'industria» alla circostanza che il loro «valore artistico» fosse «scindibile dal carattere industriale del prodotto», sebbene il *design* si caratterizzasse proprio per l'armonizzazione dei valori estetici e funzionali, «inscindibilmente» sintetizzati dalla progettazione industriale del bene (Munari, *Arte come mestiere*, V ed., 1973, pagina 31). Si era in attesa, allora, della direttiva comunitaria, pur essendone già venuta meno la versione iniziale, che chiedeva all'ordinamento italiano l'abrogazione del requisito della scindibilità dell'articolo 2, n. 4 citato, vietando agli Stati membri di subordinare la protezione del diritto d'autore alla «dissociabilità del modello dal prodotto».

Secondo tale dottrina, che si dichiarava così costretta a rimeditare e respingere le sue precedenti conclusioni sui tradizionali concetti italiani del diritto d'autore, l'articolo 1, comma 58, della legge n. 650 del 1996 assumeva vera e propria portata precettiva perché presupponeva la possibilità di considerare le opere del disegno industriale come oggetto di diritto d'autore. Era chiara, insomma, l'intenzione del legislatore di eliminare il requisito della scindibilità ed abrogare implicitamente l'ultima parte dell'articolo 2, numero 4), della legge n. 633 del 1941. Semmai, il dubbio riguardava la legittimità costituzionale del regolamento, non potendosi delegificare una materia, fra diritto d'autore e modelli ornamentali, comprendente il diritto di proprietà (ormai comprensivo dei beni immateriali) e il diritto di libera iniziativa eco-

nomica. Quanto all'esigenza di coordinamento delle due discipline (diritto d'autore e modelli ornamentali), sarebbe stata preferibile la protezione come opere dell'ingegno delle sole forme dotate di un elevato livello di creatività, in mancanza del quale, ma in presenza di speciale ornamento, sarebbe bastata la protezione del brevetto per modello. Il che, oltre tutto, sembrava conforme ai progetti delle norme comunitarie *in fieri*.

Tutt'altro atteggiamento assumeva la giurisprudenza di merito (28 maggio 1997), investita a Milano da ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, depositato il 12 marzo del 1997, presentato al giudice da una società per azioni perchè inibisse a una società a responsabilità limitata l'ulteriore produzione e commercializzazione degli oggetti di arredamento disegnati da Le Corbusier e/o Rietveld. La questione centrale concerneva la portata, immediata o differita, dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 650 del 1996.

Secondo quel giudice, la prima parte del comma era «meramente riproduttiva dell'articolo 2, legge Dir. Aut., anche nella sua concreta ed attuale portata precettiva». L'innovatività del disposto e il superamento della normativa pregressa erano bensì «l'inequivoco scopo (male espresso) della legge», ma non «argomento a sostegno dell'immediata abrogazione dell'articolo 2, n. 4 (seconda parte) legge Dir. Aut.», «abrogazione palesemente - ed eventualmente - demandata al regolamento governativo». Poiché il regolamento era «eventuale», non solo sul «quando», ma anche sul «se, l'atto del legislatore era al momento e poteva restare per sempre *tamquam non fuisset*. L'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, richiamato dalla legge n. 650 del 1996, era stato «un (timido) tentativo di "delegificazione" di materia non coperta da riserva assoluta di legge». Senza il regolamento, si ribadiva «eventuale», che abrogasse norme, anche primarie, vigenti, il nuovo provvedimento non poteva essere operativo.

Né mancava, anzi, un malcelato fastidio: «sul piano della politica legislativa e della ragionevolezza della norma, è assolutamente inconcepibile che si sia voluto (implicitamente) abrogare con effetto immediato il criterio della scindibilità (seconda parte dell'articolo 2, numero 4), legge n. 633 del 1941) in assenza di precetti di coordinamento necessari a dare unità al sistema vigente in materia di disegno industriale ed assicurare una regolamentazione di diritto transitorio concernente situazioni imprenditoriali stabilizzate (legittimamente) da decenni».

Eppure, sul piano della teoria generale del diritto e dell'interpretazione giuridica, resta fermo che, quando il legislatore introduce una norma nuova, questa non può mai essere interpretata nel senso che non si sia inteso determinare una modificazione da applicare.

Sul piano deontologico, se il magistrato conserva come cittadino il diritto di esprimere nelle sedi opportune le sue opinioni anche sull'opera del legislatore, è dubbio che possa muovere correttamente censure nel testo («assolutamente inconcepibile che si sia voluto, implicitamente, abrogare con effetto immediato») degli stessi atti giurisdizionali, che, per definizione, sono atti di applicazione della legge.

3. Erano, dunque, già maturi i tempi per il ritorno allo *statu quo ante* anche sul piano normativo.

Il 7 luglio 1997 veniva presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge (n. 3958) d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana, «Differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale». Nell'unico articolo si stabiliva il differimento di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, al fine - spiegava la relazione - di «consentire una meditata elaborazione», occorrendo «rivedere

profondamente tutta la disciplina del settore».

Il consiglio regionale stesso, a parte la critica tecnica («una disposizione contenuta in un decreto-legge, mimetizzata in una miriade di altre disposizioni, le più disparate, e formulata in modo da creare forti problemi di interpretazione ed attuazione»), assumeva senz'altro di rappresentare, contro la disposizione appena introdotta, le piccole e medie imprese, le quali, «pur respingendo la normativa in oggetto in quanto troppo vincolistica, sono disponibili a discutere modi e forme di una nuova organica disciplina che tuteli per un periodo congruo, non le grandi aziende monopolistiche, ma i *designers*». Contrapposizione, quest'ultima, invero improponibile ché nel comma 58 la tutela del diritto d'autore era, appunto, tutela dei *designers* verso chiunque, imprese piccole o grandi, intendesse appropriarsi senza oneri dell'opera dell'ingegno loro.

Secondo il Consiglio regionale della Toscana la problematica era «di portata tale» da toccare «molte regioni d'Italia (Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, eccetera), coinvolgendo migliaia di piccole e medie imprese e creando una situazione di fortissima crisi socio-economica in un momento tutt'altro che favorevole». Ma, a ben vedere, la relazione non nascondeva quali fossero gli specifici interessi economici locali che si intendeva tutelare in nome dell'interesse economico dell'intero Paese. «È assolutamente incongruo - si leggeva - equiparare la tutela del *design* industriale a quella del diritto d'autore» perché ciò «condurrebbe ad una crisi irreversibile dei settori produttivi di riferimento, che attualmente, in particolare, esportano all'estero. Ove venisse equiparata la tutela del *design* industriale al diritto d'autore, la chiusura di moltissime aziende sarebbe inevitabile, ma non solo, paradossalmente verrebbero a beneficiarne economicamente Paesi dove tali limitazioni non esistono. Infatti la nuova legge, all'apparenza innocua, spinge l'Italia fuori del sistema

adottato in materia dai Paesi più avanzati industrialmente (USA, Gran Bretagna, Giappone, eccetera), dove c'è un netto rifiuto di concedere il *copyright* su oggetti d'uso di produzione industriale. Secondo la nuova legge, una quantità di prodotti industriali di grande popolarità disegnati prima della seconda guerra mondiale e che in Italia sono di pubblico dominio da più di mezzo secolo, diverrebbe ora oggetto di privative. Di conseguenza migliaia di piccole e medie imprese specializzate nella produzione di mobili moderni ed oggetti di "modernariato" saranno costrette a chiudere provocando la disoccupazione di migliaia di addetti nel Paese. Per alcune regioni, ove tale produzione è concentrata, come la Toscana, il fenomeno assumerebbe caratteri davvero preoccupanti. In particolare, nelle province di Firenze, Siena, Pisa, Arezzo e Pistoia, il numero degli addetti diretti è di circa 5 mila lavoratori con un fatturato totale stimabile intorno ai 1.000 miliardi, senza considerare il numero degli addetti ed il fatturato delle aziende dell'indotto. Peraltro, ne beneficerebbero poche grandi imprese, specie multinazionali, che così potrebbero operare in regime oligopolistico».

4. Non era una descrizione corretta del settore dell'arredamento, non certo l'unico, peraltro, interessato alla piena tutela del diritto d'autore nel *design* industriale.

Secondo i dati del 1997, elaborati dalla Federlegno-Arredo, il settore, in cui, a livello internazionale, l'Italia è *leader*, rappresenta 30.236 miliardi di fatturato, ottenuto da 36 mila imprese, il 5,6 per cento delle quali con più di 20 addetti (*Euro e distretti industriali*, F. Angeli, 2000, pagina 73 s.). Le esportazioni ammontano a 16.756 miliardi, pari al 56 per cento della produzione complessiva. Il 70 per cento è costituito da mobili in legno, ma nell'arredamento concorrono anche tessuti, pelli, plastiche, metalli e leghe, componenti complessi, fibre.

Ora, nel settore del mobile non vi sono imprese che detengano una quota superiore al 5 per cento della produzione nazionale di mobili per ufficio, al 3 per cento nel comparto delle cucine, all'1,5 dei mobili per la casa (fanno eccezione gli imbottiti, dove Natuzzi detiene il 35 per cento della produzione nazionale, cui corrisponde però solo quasi il 2 per cento del mercato interno, la quota più elevata - perché il resto è esportazione). Il 72 per cento delle unità produttive di mobili e l'84 per cento degli addetti si trovano in Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Ma i principali distretti industriali sono la Brianza (18,5 per cento) e l'Alto Livenza (17,4) seguiti dal Pesarese (5,6) e dalla Murgia barese (3,5).

Si è detto del valore delle esportazioni (sempre nel 1997): 16.756 miliardi di lire, pari al 55,6 per cento della produzione. In alcuni distretti e in alcuni settori merceologici l'esportazione è più marcata (l'80 per cento del «triangolo della sedia» in Friuli). Ma dove si esporta?

L'Unione europea, con il 54,3 per cento, rimane la destinazione principale e, in particolare, Germania e Francia (21 e 11 per cento del totale) sono i maggiori acquirenti di mobili italiani. È da sommare l'Europa non nell'Unione (Svizzera e Turchia), pari al 5,4 per cento, e si sfiora, così, il 60 per cento (59,7). Gli Stati Uniti, con Messico e Canada non superano il 12 per cento, dunque meno dell'Est europeo (13,3), ed il Giappone con Honk Kong il 6 per cento: pertanto il 18 per cento. Eppure si è trattato di un anno, il 1997, in cui, al riguardo, il peso dei Paesi dell'Unione europea si era ridotto, anche per la contrazione dei consumi in Germania e Francia connessa alle politiche dei redditi finalizzate all'ingresso nell'Unione monetaria europea.

Certo, l'esportazione nei mercati emergenti (Asia e America) e negli Stati Uniti, dove sono 86 delle prime 300 imprese del mobile del mondo (solo 38 italiani, meno

delle 64 tedesche) è da incoraggiare comunque, anche se colà ancora manca la tutela del diritto d'autore. Ma non può essere sottovalutato neppure, sempre nel settore del mobile, l'incremento delle importazioni (17,5 per cento nel 1997), dovuto anche alla espansione di reti commerciali nord-europee di produzioni europee (Ikea), alle quali non può essere opposta, in Italia, che la superiorità del *design*.

In conclusione, la situazione non si poteva rappresentarla nei termini adottati dal consiglio regionale della Toscana, che, a tutela (presunta) di una quota, peraltro estremamente esigua, dei suoi 5 mila addetti del settore (quella, specificamente, della falsificazione), su un totale di 215.700, prescindeva dalle esigenze dei distretti del Lombardo-Veneto, del Nord-Est, delle regioni dell'Adriatico. Ancor meno era esatto contrapporre, in Italia, «poche grandi imprese, specie multinazionali», che così avrebbero potuto operare «in regime oligopolistico», alle «migliaia di piccole e medie imprese» specializzate nel «modernariato».

5. Come si è visto, la proposta di legge del Consiglio regionale della Toscana (atto Camera, n. 3958) formalmente si limitava a chiedere il differimento di un anno dell'entrata in vigore delle disposizioni del comma 58. Ma si presentò subito l'occasione per troncane la questione alla radice con la pura e semplice soppressione del comma medesimo.

Infatti, durante l'esame del disegno di legge del Governo recante - si noti bene - «Interventi urgenti per l'economia» (atto Camera, n. 3475-B) nella X commissione permanente, «Attività produttive», veniva presentata dai deputati Vigni (Sinistra Democratica-l'Ulivo), eletto a Siena, Campatelli (Sinistra Democratica-l'Ulivo), Ruggeri (Popolari e Democratici-l'Ulivo), Manzini (Sinistra Democratica-l'Ulivo), Servodio (Popolari e Democratici-l'Ulivo) e Labate (Sinistra Democratica-l'Ulivo), un emendamento aggiun-

tivo 14.01, contenente un articolo 14-*bis* - Disegno industriale, che al comma 1 abrogava il comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 650 del 1996 e al comma 2 stabiliva: «La durata della protezione giuridica del diritto d'autore di opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva dell'Unione europea in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali».

Tale articolo aggiuntivo, diventato articolo 27 del provvedimento, sarebbe stato approvato alla Camera e, sempre come articolo 27, sarebbe approdato poi al Senato, compreso nell'atto 2071-B (il Senato lo aveva approvato in prima lettura come atto 2071, senza che vi fosse stato inserimento, né proposta di inserimento della soppressione del comma 58).

Invano, poco dopo la metà di luglio 1997, a seguito del voto della Camera, la Federlegno-Arredo (Confindustria) e l'ADI (Associazione disegno industriale) avevano segnalato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e soprattutto al vice-presidente del Consiglio, che era anche Ministro per i beni culturali e ambientali, come la norma in via di abrogazione (il comma 58) avesse appena adeguato la legislazione italiana a quella di tutti gli altri Paesi europei, Grecia esclusa, nei quali da tempo le opere del disegno industriale, quando ne sussistessero i requisiti, erano tutelate pure col diritto d'autore: l'abrogazione proposta derivava dalla pressione esercitata da un consorzio informale costituito da aziende di riproduzione di oggetti di disegno industriale, che, illeciti per sentenze già passate in giudicato in Germania, Francia, Olanda, Austria, Svizzera e Danimarca, lo erano diventati anche in Italia grazie al comma 58.

Ricordavano ADI e Confindustria, in un incontro con la presidenza della Commissione industria del Senato tenutosi il 17 luglio 1997, che le opere del disegno industriale costituivano uno dei maggiori fattori

di successo del *made in Italy* in numerosi ed importanti settori dell'attività industriale ed artigianale della grande, media e piccola impresa (arredamento, abbigliamento, gioielli, pelletteria, eccetera). Era necessario quindi garantirne la tutela con uno strumento di immediata applicazione e privo di costi per l'autore. Paradossalmente, però, proprio in Italia, fino all'entrata in vigore della legge n. 650 del 23 dicembre 1996, articolo 1, comma 58, gli autori e le imprese produttrici dei beni non venivano tutelati alla stregua dei propri concorrenti europei perché la giurisprudenza assolutamente prevalente aveva ritenuto tutelabili le opere di disegno industriale solamente attraverso il deposito di un brevetto ornamentale. La norma del comma 58 aveva allineato finalmente la norma italiana a quella europea, che ammetteva da tempo la possibilità di tutelare le opere del disegno industriale attraverso il diritto d'autore. La disposizione del comma 58 era in linea anche con quanto previsto dalla citata proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio UE del 14 marzo 1996 COM(96)66, in cui si affermava il «principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore...» (Considerando IX della direttiva) e si disponeva: «i disegni ed i modelli protetti da disegno o modello registrato in uno Stato membro (...) sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore» (articolo 18 che sarebbe diventato articolo 17 nel testo definitivo). L'ordinamento giuridico italiano, attraverso il comma 58, aveva recepito il principio secondo cui le opere del disegno industriale possono essere tutelate non solo attraverso il brevetto per modello ornamentale, ma anche, quando ne abbiano i requisiti, sulla base del diritto d'autore, ammettendo così la cumulabilità di queste due forme di protezione prevista in quasi tutti i Paesi europei e nella proposta di direttiva comunitaria. L'esclusione della tutela del diritto d'autore

per le opere del disegno industriale avrebbe rappresentato un passo indietro. L'importanza economica del *made in Italy*, legata a doppio filo al disegno industriale, sarebbe stata relegata, ancora una volta, all'ultimo posto. Se si fosse approvato l'articolo 27, rubricato «Disegni e modelli industriali», del disegno di legge n. 2071-B, recante «Interventi urgenti per l'economia», le imprese italiane creatrici di *design* ne sarebbero state pregiudicate gravemente, non potendo più difendersi dalle imitazioni soprattutto nel Paese di origine. Infine l'impatto negativo dell'estensione della tutela del diritto d'autore anche alle opere del disegno industriale (beninteso quelle dotate di particolare originalità e creatività) sull'occupazione, in particolare nei confronti delle imprese che fabbricavano o commercializzavano prodotti abusivi, sarebbe stato pressoché nullo: tali imprese infatti erano un numero molto esiguo e producevano ricorrendo al lavoro nero.

6. Le osservazioni riportate non ebbero successo. La discussione e l'approvazione con ulteriori modifiche dell'atto 2071-B, comprendente l'articolo 27, avvennero alla fine di luglio 1997 nelle Commissioni V e X riunite del Senato, dopo che ebbe dato il suo parere la Commissione I, Affari costituzionali, nella quale il comma 58 nel suo contenuto era stato introdotto per la prima volta.

Quest'ultima Commissione, pronunciandosi il 24 luglio a proposito degli emendamenti trasmessi per il parere delle due Commissioni riunite, si occupò - su sollecitazione dei senatori Fumagalli Carulli e Rotelli - anche di quello implicante la soppressione dell'articolo 27 (emendamento 27.1, Sella di Monteluca, Ascitti, Travaglia, Rotelli, Fumagalli Carulli, Bucciero, emendamenti 27.3 e 27.4 Gubert, Tarolli). Il relatore, senatore Besostri, espresse avviso favorevole, «trattandosi di emendamenti soppressivi»: «Non formula comunque - si legge nel resoconto della 168ª seduta (pagina 16) - rilievi di costituzionalità, ma la sua posizione si

fonda sulle ragioni di merito che avevano condotto la Commissione a deliberare recentemente una diversa disciplina».

In realtà, una questione di legittimità costituzionale si sarebbe potuta e dovuta porla non già sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 27, la cui ineccepibilità era ovvia, ma sull'articolo 27 stesso, come si richiese insistentemente (senatore Rotelli). Infatti la soppressione di una norma, il comma 58, che finalmente aveva conferito pieno riconoscimento al diritto d'autore nel *design* industriale, andava contro il principio di uguaglianza (di trattamento fra gli autori del *design* industriale e quelli delle altre opere dell'ingegno), contro un diritto fondamentale della persona e forse anche contro il diritto di proprietà.

Siffatto esame, ritenuto precluso in 1^a Commissione, tanto meno poteva essere svolto nelle commissioni riunite 5^a e 10^a. Nella seduta del 22 luglio (pagina 6) si era segnalato invano che la soppressione del riconoscimento del diritto d'autore nel *design* industriale avrebbe determinato o favorito «attività illecite di contraffazione» (senatore Rotelli). Nella seduta del 25 luglio (pagine 16-17) presero la parola a favore degli emendamenti soppressivi i senatori Asciutti, Demasi, Gubert, Vegas. La senatrice Fumagalli Carulli ricordò come in tutta Europa il disegno e il modello industriale fossero tutelati dal diritto d'autore, la norma proposta fosse in contrasto con gli interessi del Paese nel contesto europeo e così si postulasse «una prevalenza del diritto degli ideatori di opere d'ingegno nei confronti di quello dei contraffattori di tali opere». Pertanto manifestò «stupore per l'atteggiamento favorevole assunto dai rappresentanti del Ministero dell'industria». Ma, pur riconoscendo che queste osservazioni meritavano attenzione, il relatore senatore Caponi (Rifondazione Comunista-Progressisti) affermò che le opere dell'ingegno andavano «messe a disposizione dell'intera collettività» e che per disegno e modello industriale restava «comunque una

durata della protezione giuridica adeguata». Anche il sottosegretario Ladu (Popolari e Democratici-l'Ulivo) si pronunciò contro gli emendamenti soppressivi, sebbene il presidente, senatore Coviello (Popolari e Democratici-l'Ulivo), rammentasse «doverosamente i rilievi critici» della 1^a e della 2^a Commissione.

Così, dal Senato l'intero provvedimento, comprensivo dell'articolo 27, tornò alla Camera e, in ispecie, nella 10^a Commissione permanente, per l'approvazione definitiva, che non mancò. Nella seduta del 31 luglio 1997 il Governo accolse, tuttavia, un ordine del giorno sull'argomento presentato il giorno prima dai deputati Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Pezzoli. Premesso che l'articolo 27 costituiva «un passo indietro rispetto alle normative europee in materia di diritto d'autore e che lo stesso nasceva da una interpretazione distorta della proposta di legge del consiglio regionale della Toscana che, tenendo conto di istanze di alcune aziende, chiedeva soltanto il differimento di un anno per l'applicazione del comma 58 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 650», l'ordine del giorno, impegnava il Governo «a riconsiderare la materia in tempi brevi, per riadeguare ai canoni europei la tutela di quei prodotti del disegno industriale che meritano la protezione da diritto d'autore, facendo in modo che le espressioni più significative del *Made in Italy* siano tutelate anche dalla legislazione italiana».

7. Come si è visto, la legge 7 agosto 1997, n. 266, sopprimendo col suo articolo 27 il comma 58 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996, si dichiarava «in attesa del recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali». La direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 ottobre 1998, è stata pub-

blicata sulla GU CE L 289 del 28 ottobre 1998, è entrata in vigore il 17 novembre 1998.

Il «considerando» (8) recita: «in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta del diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore».

L'articolo 11, comma 2 della direttiva stabilisce: «Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia dichiarato nullo: b) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato».

Infine l'articolo 17 è dedicato alle relazioni con il diritto d'autore: «I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della Legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compresi il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Ora, tale articolo 17, oltre ad imporre al legislatore italiano l'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, che esclude l'applicazione della tutela del diritto d'autore ai disegni e modelli ornamentali, apre il problema se occorra modificare anche la legge sul diritto d'autore là dove sancisce la scindibilità come criterio per la tutela delle opere d'arte applicata, cioè l'articolo 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941.

La scindibilità, se può essere interpretata come una «condizione», conservabile o meno, è stata applicata dalla giurisprudenza italiana in modo da comportare, in pratica, il sistematico rifiuto della tutela del diritto d'autore ad ogni modello cosiddetto tridimensionale. Il che è diventato incompatibile con l'obbligo del cumulo delle tutele «chiaramente espresso» nell'articolo 17. Donde la necessità della disposizione sulla scindibilità, pur con condizioni severe sul livello di originalità da richiedere sulla tutela del diritto d'autore, a somiglianza, ad esempio, della legislazione tedesca (V. Scordamaglia, *Tutela del disegno industriale*, Treviso, 26 febbraio 1999).

Il principio della doppia protezione è destinato, dunque, a trovare pacifica attuazione in tutti i Paesi comunitari, tranne l'Italia, dove più sarebbe «indispensabile» adottarlo. Il *designer* italiano, infatti, non potrebbe avvalersi del diritto d'autore nemmeno in quei Paesi, anche extra-comunitari, che, pur ammettendo tale protezione, ne escludono gli italiani a causa della reciprocità negata dalla nostra legislazione (cfr. P. Iannantuono, *La direttiva comunitaria sul disegno industriale*, giornate UIBM, Roma, 20 gennaio 2000).

Tuttavia, a un anno dalla fine della XIII legislatura, la situazione normativa è rimasta immutata. L'armonizzazione con l'articolo 17 della direttiva 98/71/CE non si è ancora verificata.

Di fatto, l'unica successiva novità legislativa in materia è stata l'inserimento del *design* industriale fra le competenze del riordinato Ministero per i beni culturali e ambientali, per iniziativa del senatore Rotelli nella Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (30/9/1998, pagina 162 del resoconto). Donde il parere della Commissione stessa (all'articolo 2, comma 2, «tra le attività culturali di cui alla lettera b), oggetto di promozione e tutela da parte del Ministero, deve essere previsto anche il *design* industriale»,

7 ottobre 1998, pagina 91) e, soprattutto, il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 2 (attribuzioni del Ministero), comma 2 («Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative nelle seguenti materie»).

Al riguardo merita di essere sottolineato che, per la prima volta, nell'ordinamento italiano, si parla correttamente di *design* industriale e non di disegno industriale come nella fuorviante traduzione ufficiale italiana della direttiva europea, che pure nel testo della presente proposta si è ritenuto di seguire per non offrire ulteriori argomenti alla dialettica contraria.

8. Nel disegno di legge, che si propone, l'articolo 1 elimina il criterio della scindibilità sopprimendo espressamente nel numero 4) dell'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 le parole finali: «anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate».

L'articolo 2 inserisce, fra le opere tutelate dal diritto d'autore, quelle del disegno industriale, aggiungendo nella elencazione quanto segue: «9) le opere del disegno industriale».

A sua volta l'articolo 3 inserisce le parole: «e del disegno industriale» dopo le parole

«Tuttavia nelle opere dell'architettura» dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 633 del 1941, relativo al diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa.

L'articolo 4 aggiunge le opere del disegno industriale a quelle, per le quali, secondo l'articolo 32, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, si effettua la presentazione dell'esemplare per il deposito.

L'articolo 6 introduce la cumulabilità intervenendo sul regio decreto 5 agosto 1940, n. 1411, articolo 5, comma 2. Sostituisce, infatti, tale comma, che non applica ai modelli e disegni ornamentali le disposizioni sul diritto d'autore, stabilendo che ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applichino le disposizioni sul diritto d'autore, ed aggiunge un comma 3, per il quale ai modelli e disegni ornamentali non si applica l'articolo 27-ter del regio decreto n. 1127 del 1939, in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Infine l'articolo 7 precisa che la tutela del diritto d'autore si applica anche alle opere del disegno industriale ed ai modelli e disegni realizzati prima della entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia».

Art. 2.

1. Nell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il numero 9), è inserito il seguente:

«9-bis) le opere del disegno industriale».

Art. 3.

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «Tuttavia nelle opere dell'architettura» sono inserite le seguenti: «e del disegno industriale».

Art. 4.

1. Nel terzo comma dell'articolo 32 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole «opere dell'architettura», sono inserite le seguenti: «e del disegno industriale».

Art. 5.

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituita dalla seguente:

«*b*) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura e del disegno industriale:

- 1) titolo dell'opera;
- 2) nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;
- 3) nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera;
- 4) data di pubblicazione e di realizzazione dell'opera;
- 5) nome e domicilio di chi effettua il deposito».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applicano anche le disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ai modelli e disegni ornamentali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. La tutela del diritto d'autore si applica anche alle opere del disegno industriale ed ai modelli e disegni realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

